

Data 25.01.2010

Protocollo 5222/DB0700/2.7.1.1

A TUTTI I CONCORRENTI

**OGGETTO:** Lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte secondo quanto definito nel progetto esecutivo posto a base di gara, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 160 *bis* del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

Con la presente nota si forniscono alcune precisazioni in merito agli atti di gara che sono state predisposte dall'Amministrazione a seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute.

## **CON RIGUARDO ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA**

### **CHIARIMENTO N. 1**

Con riferimento all'articolo 17(b) dello schema di contratto di locazione finanziaria, la cauzione ivi richiamata è la cauzione definitiva (conformemente al disposto di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.) di cui all'art. 10.2, lett. e), del Disciplinare di Gara.

## **CON RIGUARDO AL “DISCIPLINARE DI GARA”**

### **CHIARIMENTO N. 1**

La *lex specialis* di gara non vieta la presentazione dell’offerta in più plichi. La stessa *lex specialis* prevede però che, a pena di esclusione, la documentazione amministrativa sia contenuta in una busta (busta “A”) sigillata con ceralacca e con la dicitura “documentazione amministrativa”, l’offerta economica in una busta (busta “B”) sigillata con ceralacca e con la dicitura “offerta economica” e la documentazione ai fini del controllo ex art. 2359 c.c. in una busta (busta “C”) sigillata con ceralacca e con la dicitura “documenti utili - situazione controllo art. 2359 c.c.” (punto 10 Disciplinare di gara). Il contenuto di ogni singola busta è poi specificato, a pena di esclusione, allo stesso punto 10 del Disciplinare. A fronte di quanto sopra è ammessa la presentazione di un’offerta in più plichi da parte del medesimo concorrente e, nel contempo, non è ammessa la suddivisione del contenuto previsto per le tre buste (“A”, “B” e “C”) in più buste (ad esempio il contenuto previsto per la busta “A” in ipotetiche buste “A1” e “A2” oppure “A1” e “A11” o altre sigle).

### **CHIARIMENTO N. 2:**

In caso di partecipazione alla gara di un consorzio di cui all’art. 34, lettera c), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, le singole consorziate indicate come future assegnatarie dei lavori devono, così come prescritto al punto 7.2.4. del Disciplinare, rendere le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 8 del Modello 2a.

### **CHIARIMENTO N. 3**

In caso di partecipazione alla procedura di gara di un costituendo raggruppamento temporaneo verticale di imprese ai sensi del primo periodo del punto 6.1. del Disciplinare, composto da un costituito consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, lettera e), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (soggetto realizzatore e mandatario del costituendo raggruppamento di cui al punto 6.1. del Disciplinare di gara) e da un costituendo raggruppamento tra i soggetti finanziatori (mandante del costituendo raggruppamento di cui al punto 6.1. del Disciplinare di gara), la domanda di ammissione e l'offerta, così come prescritto dal combinato disposto dei punti 6.4. e 7.3.1. del Disciplinare, dovranno essere sottoscritte dal costituito consorzio ordinario (mandatario) e da tutte le imprese del costituendo subraggruppamento e/o sub/subraggruppamento di finanziatori (mandante).

### **CHIARIMENTO N. 4**

Come prescritto al punto 13.7. del Disciplinare, i Modelli di dichiarazione previsti negli allegati non sono vincolanti per i concorrenti, né tanto meno immodificabili. Pertanto, in caso di partecipazione alla procedura di gara di un costituendo raggruppamento temporaneo verticale di imprese ai sensi del primo periodo del punto 6.1. del Disciplinare, composto da un costituito consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, lettera e), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (soggetto realizzatore e mandatario del costituendo raggruppamento di cui al punto 6.1. del Disciplinare di gara) e da un costituendo raggruppamento tra i soggetti finanziatori (mandante del costituendo raggruppamento di cui al punto 6.1. del Disciplinare di gara), il suddetto consorzio (soggetto realizzatore), qualora adotti il modello 2a, dovrà barrare la casella relativa alla suddetta categoria. Per quanto riguarda, invece,

le imprese facenti parte del consorzio, le stesse potranno apportare le necessarie integrazioni al modello e, di conseguenza, precisare la propria qualifica di *componente del costituito consorzio di cui alla lettera e) dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006.*

**CHIARIMENTO N. 5:**

Le dichiarazioni di cui ai punti 10 e 11 del modello 2b, prescritte in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei di imprese, sono da riferirsi alle sole imprese facenti parte dei subraggruppamenti e/o sub-subraggruppamenti del soggetto finanziatore. Per quanto riguarda l'impegno a conferire il mandato con rappresentanza di cui al punto 7 del medesimo modello, così come disposto dal punto 6.6. del Disciplinare, tale dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti i subraggruppamenti e/o i sub-subraggruppamenti del soggetto finanziatore a favore del concorrente mandatario del raggruppamento del soggetto finanziatore. Si ricorda, inoltre, come prescritto al succitato punto 6.6. del Disciplinare, che il conferimento del mandato o l'impegno a conferirlo da parte dei partecipanti agli eventuali subraggruppamenti e/o sub/subraggruppamenti direttamente in capo alla capogruppo del raggruppamento di cui al punto 6.1. del Disciplinare non sarà motivo di esclusione dalla gara.

\*\*\*\*

La stazione appaltante ritiene di fornire precisazioni anche in merito alla modalità di presentazione in forma "dimidiata" della cauzione, secondo quanto previsto al punto 10.3 lett. ii del disciplinare di gara.

Nel caso di partecipazione alla procedura di un raggruppamento temporaneo di imprese tra soggetto realizzatore e soggetto finanziatore si è posto il problema dell'applicazione del beneficio del "dimidiamento" della cauzione

previsto dall'art. 40, comma 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, qualora uno o più componenti del raggruppamento temporaneo non siano in possesso della certificazione richiesta dal medesimo articolo. In assenza di esplicita disposizione normativa, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (*Deliberazione n. 101 del 29 marzo 2007 e Determinazione n. 44 del 27 settembre 2000*) ha affermato il principio, per i raggruppamenti verticali, del dimezzamento pro-quota della cauzione (mentre per i raggruppamenti orizzontali il dimidiamento è ammissibile solo qualora tutti i concorrenti siano in possesso della certificazione richiesta). Nella gara in oggetto, non è agevole identificare le quote percentuali spettanti al soggetto finanziatore e al soggetto realizzatore, soprattutto in quanto entrambe le prestazioni si riferiscono al medesimo importo economico. Nell'incertezza interpretativa data dalla peculiarità dell'oggetto della gara ed al fine di garantire uniformità di trattamento a tutti i concorrenti che partecipano in raggruppamento temporaneo verticale tra soggetto realizzatore e soggetto finanziatore, questa Stazione Appaltante ritiene richiamarsi ai seguenti principi a seconda delle diverse ipotesi possibili:

- in caso di certificazione in possesso del soggetto realizzatore (singolo o tutti i componenti del sub-raggruppamento orizzontale o verticale) e in assenza di certificazione del soggetto finanziatore, si applica il dimezzamento globale della cauzione;
- in caso di certificazione in possesso del soggetto finanziatore (singolo o tutti i componenti del sub-raggruppamento orizzontale) e in assenza di certificazione del soggetto realizzatore (singolo o tutti i componenti il sub-raggruppamento orizzontale o verticale), si applica il dimezzamento globale della cauzione;

- in caso di certificazione in possesso soltanto di alcuni componenti il sub-raggruppamento verticale del soggetto realizzatore e in assenza di certificazione del soggetto finanziatore, si applica il dimezzamento solo per la quota parte dei componenti il sub-raggruppamento in possesso di detta certificazione;
- in caso di certificazione in possesso del soggetto finanziatore (singolo o tutti i componenti del sub-raggruppamento orizzontale) e di certificazione in possesso soltanto di alcuni componenti il sub-raggruppamento verticale del soggetto realizzatore, si applica il dimezzamento globale della cauzione.

Resta nella facoltà dei raggruppamenti temporanei di concorrenti, ancorché in possesso delle certificazioni richieste, presentare comunque una cauzione senza usufruire del dimezzamento di cui all'art. 40, comma 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE REGIONALE  
RISORSE UMANE E PATRIMONIO  
(D.ssa Maria Grazia FERRERI)